



Venerdì 06/06/2025

Tempo di compilazione e deposito bilanci: monitora gli Aiuti de minimis con un solo click

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gli aiuti de minimis sono una forma di sostegno economico che gli Stati membri dell'Unione Europea possono concedere alle imprese senza necessità di notifica alla Commissione Europea, a condizione che non superino determinate soglie.

Per gestirli correttamente è importante registrarsi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e dichiararli nella nota integrativa del bilancio aziendale, in conformità con il principio contabile OIC 12.

AteneoWeb propone ai propri clienti un servizio dedicato all'analisi in REAL TIME degli Aiuti di Stato ed al calcolo di quelli in regime de minimis realizzato in collaborazione con CRexpert.

Con il semplice inserimento della Partita Iva o del codice fiscale, il servizio di Analisi de minimis consente di verificare in automatico tutti i benefici ottenuti dall'impresa presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai fini di adempiere alla legge 124/2017, che prevede l'obbligo per le aziende di pubblicare l'elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

Inoltre, il servizio permette di verificare l'effettivo utilizzo del plafond nell'ultimo triennio, da parte dell'impresa, ai fini di non perdere l'accesso alle sovvenzioni pubbliche cui ha diritto.

Visualizza un Report demo del servizio.

Perché è importante calcolare e monitorare gli aiuti de minimis?

- perché se un'azienda vuole ottenere delle agevolazioni, deve fare attenzione a non superare i canonici € 300.000 di aiuti nell'ultimo triennio valutato su base mobile;
- perché nella nota integrativa del bilancio d'esercizio è obbligatorio, ai sensi della trasparenza, segnalare l'importo totale degli aiuti ricevuti;
- perché in caso di richiesta di garanzia pubblica in occasione dell'erogazione di un finanziamento, è necessario comunicare gli aiuti ricevuti all'interno nel documento allegato 4.
- per adempiere all'obbligo di pubblicazione legge 124/7.

CLICCA QUI per maggiori informazioni.